



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 gennaio 2008
(OR. en)**

5883/08

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0206(COD)**

**ENV 54
COMER 11
SAN 17
CODEC 111**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 29 gennaio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 44 definitivo.

All.: COM(2008) 44 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.1.2008
COM(2008) 44 definitivo

2006/0206(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla
posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in
sicurezza del mercurio metallico**

1 ANTECEDENTI

| | |
|--|------------------|
| Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 636 definitivo - 2006/0206(COD)]: | 26 ottobre 2006 |
| Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 25 aprile 2007 |
| Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 20 giugno 2007 |
| Adozione della posizione comune (all'unanimità): | 20 dicembre 2007 |

2 OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è finalizzata a dare applicazione alle azioni n. 5 (eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio) e n. 9 (stoccaggio delle eccedenze di mercurio provenienti dall'industria dei cloro-alcali) contenute nella strategia comunitaria sul mercurio (COM(2005)20 del 28 gennaio 2005). La proposta rientra in un pacchetto più ampio di misure legislative e di altro genere contemplate dalla strategia.

La proposta della Commissione contiene due misure specifiche riguardanti il mercurio:

- il divieto di esportazione del mercurio metallico e
- l'introduzione dell'obbligo di stoccaggio per il mercurio metallico proveniente da tre fonti industriali (industria dei cloro-alcali, produzione di metalli non ferrosi, purificazione del gas naturale), comprendente sia lo stoccaggio temporaneo che lo smaltimento definitivo.

Un meccanismo di scambio delle informazioni e obblighi di comunicazione integrano le disposizioni precedenti. Lo scambio di informazioni garantisce di poter individuare per tempo l'eventuale necessità di ulteriori provvedimenti legislativi.

3 OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 8 dei 40 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. 2 emendamenti sono stati introdotti nella posizione comune, integralmente o nella sostanza.

La Commissione ha accolto gli emendamenti che introducono sanzioni, gli emendamenti riguardanti l'estensione dello scambio di informazioni e quelli che riformulano leggermente i considerandi. Non ha invece accolto gli emendamenti finalizzati a modificare la base giuridica della proposta, ad ampliarne il campo di applicazione, a modificare la data di entrata in vigore del divieto di esportazione, a limitare lo stoccaggio del mercurio metallico allo stoccaggio temporaneo, a concedere un trattamento preferenziale al sito di Almadén e ad introdurre misure di sostegno per i paesi in via di sviluppo e le ONG.

Il Consiglio ha accettato di integrare, seppure con una formulazione leggermente diversa, gli emendamenti del Parlamento che introducono una disposizione sulle sanzioni.

La Commissione ritiene che la posizione comune non alteri l'impostazione né gli obiettivi della proposta e può pertanto sostenerla nella sua forma attuale.

3.2 Osservazioni specifiche

3.2.1 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Gli emendamenti 17 e 34, integrati con una formulazione leggermente diversa, aggiungono alla proposta originaria un articolo sulle sanzioni e il relativo considerando.

3.2.2 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Nessun emendamento respinto dalla Commissione è stato inserito nella posizione comune.

3.2.3 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune

La maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo è stata respinta da entrambe le istituzioni e non figura pertanto nella posizione comune.

Gli emendamenti **1, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 33 e 50** sono stati respinti perché comportano un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (divieto di esportazione per i composti del mercurio e i prodotti contenenti mercurio, divieto di importazione). Dalla valutazione d'impatto della Commissione riguardante la proposta iniziale risultava che non era possibile né necessario ampliare l'ambito di applicazione.

Gli emendamenti **2 e 19** sono stati respinti perché modificano la base giuridica della proposta.

Gli emendamenti **6, 24 e 36** sono stati respinti perché comportano un trattamento preferenziale per un unico sito di stoccaggio (Almadén) e misure di compensazione per le ex miniere. La scelta dei singoli siti di stoccaggio dovrebbe essere lasciata agli operatori economici. Il regolamento non è uno strumento finanziario e le misure di sostegno, se e ove necessarie, devono essere trattate in un contesto diverso.

L'emendamento **11** è stato respinto in quanto il riferimento alla decisione PARCOM sull'eliminazione graduale della tecnologia a cella di mercurio nell'industria dei cloro-alcali non è rilevante nel contesto del regolamento.

Gli emendamenti **12, 15, 25, 26, 28 e 47** sono stati respinti perché riguardano solo lo stoccaggio temporaneo, escludendo la possibilità dello smaltimento definitivo. Secondo la Commissione lo smaltimento definitivo del mercurio metallico è un'operazione perfettamente fattibile, a condizione che vengano applicate rigide norme di sicurezza.

Gli emendamenti **16 e 35** sono stati respinti perché non sono necessarie disposizioni specifiche sull'informazione e la sensibilizzazione del pubblico. I rischi del mercurio sono ampiamente pubblicizzati e tutte le informazioni pertinenti sulle azioni comunitarie sono facilmente reperibili su internet.

Gli emendamenti **18, 38 e 39** sono stati respinti perché l'assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo e/o alle ONG che si occupano di mercurio è al di fuori del campo di applicazione del regolamento, visto che quest'ultimo non è uno strumento finanziario.

Gli emendamenti **13, 30 e 32** non sono stati accolti in quanto introducono obblighi molto complessi e onerosi in materia di comunicazione delle informazioni, che si rivelano sproporzionati rispetto alle reali esigenze di informazione.

L'emendamento **37** è stato respinto perché la data che propone è troppo ravvicinata.

L'emendamento **41** è stato respinto perché ritenuto superfluo: l'autorizzazione rilasciata nell'ambito della direttiva IPPC riguarda infatti già questo aspetto.

3.2.4 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non recepiti nella posizione comune.

Gli emendamenti **3, 4, 5, 14, 23 e 31** sono stati accolti in parte o in linea di principio dalla Commissione, ma non sono stati inseriti nel testo del Consiglio. Si tratta essenzialmente di modifiche di lieve entità ai considerandi.

3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

All'articolo 3 è stata introdotta una nuova possibilità per lo stoccaggio permanente o temporaneo di mercurio metallico in formazioni rocciose sotterranee e profonde.

All'articolo 4 è stato aggiunto un nuovo paragrafo 3 che specifica che l'adozione dei criteri tecnici per lo stoccaggio del mercurio metallico deve essere soggetta alla procedura di comitato prima dell'entrata in vigore del divieto di esportazione.

All'articolo 5 sono state introdotte disposizioni specifiche per gli importatori, gli esportatori e gli operatori dello stoccaggio.

L'articolo 7 è stato riformulato e ora contiene obblighi in materia di scambio delle informazioni e obblighi nuovi o più ampi in materia di relazione da parte della Commissione oltre che una disposizione sulla revisione del regolamento.

All'articolo 8 è stato aggiunto un riferimento specifico alle restrizioni all'esportazione a livello di Stati membri.

4 CONCLUSIONI

La Commissione può accettare le modifiche apportate dal Consiglio perché si limitano ad inasprire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio del mercurio e ad aumentare gli obblighi in materia di relazione, ma non ampliano il campo di applicazione della proposta. La Commissione può pertanto accogliere la posizione comune.